

OGGETTO	ROTTAMAZIONE-QUATER – LA RIAMMISSIONE DEL “MILLEPROROGHE 2025”
RIFERIMENTI	Art. 3-bis, DL n. 202/2024 conv. in L. n. 15/2025 – Avviso AdE-R 25/02/2025
CIRCOLARE DEL	26/02/2025

Sintesi: nell'ambito della conversione in legge del cd. “Decreto Milleproroghe” il legislatore ha introdotto, in relazione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento cd. “Rottamazione-quater”, la possibilità: per i soggetti decaduti dall'agevolazione entro il 31/12/2024, per l'omesso pagamento di una o più rate di essere riammessi all'agevolazione tramite presentazione, entro il 30/04/2025, di un'apposita istanza avente ad oggetto il debito scaduto al 31/12/2024 e ripresa dei pagamenti dal 31/07/2025 (l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha chiarito che, in tal caso, non è dovuta la rata che scade il prossimo 28/02/2025).

L'AdE-R elaborerà un nuovo piano di rateazione, che include quanto ancora dovuto al 2024 e le rate del piano originario che scadono dal 2025 al 2027.

In alternativa al pagamento in soluzione unica entro il 31/07/2025, è possibile versare in un massimo di 10 rate, di cui le prime 2 rate scadenti il 31/07/2025 ed il 30/11/2025 (le successive rate del 2026 e 2027 permangono alle originarie scadenze del 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11).

La presentazione dell'istanza interrompe l'avvio/prosecuzione delle azioni esecutive/cautelari (sono fatte salve le ipoteche/fermi amministrativi già in essere e gli incanti già pervenuti ad assegnazione).

L'articolo 1, co. 231, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha reintrodotto, con la cd. “**Rottamazione-quater**”, la possibilità di definire in via agevolata, senza corrispondere sanzioni (o somme aggiuntive dovute all'Inps), interessi (anche di mora) ed aggio, i carichi:

- derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito
- **affidati** all'Agente della Riscossione **dal 1/01/2000 al 30/06/2022**.

A tal fine il soggetto interessato doveva:

a) presentare apposita istanza di adesione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30/06/2023

b) effettuare il pagamento delle somme dovute

- in soluzione unica entro il 31/10/2023 (termine così prorogato dal DL n. 51/2023, in luogo del 31/07/2023)
- oppure con pagamento dilazionato in un **massimo di 18 rate** scadenti:
 - **le prime 2** (ciascuna pari al 10% delle somme dovute): al 15/03/2024 (il termine iniziale delle 2 rate, rispettivamente al 31/10/2023 ed al 31/11/2023, è stato inizialmente prorogato al 18/12/2023 dall'art. 4-bis, DL 145/2023; successivamente, l'art. 3-bis del DL 215/2023 ha disposto che il versamento di tali rate si considera tempo o se avvenuto, in unica soluzione, entro citato 15/03/2024)
 - **le successive**: al 15/03/2025 (in luogo del 28/02/2023, come da proroga del citato art. 3-bis del DL 215/2023), nonché al 28/02, al 31/05, al 31/07 ed al 30/11 di ciascun anno.

N.B.: per **tutte le scadenze sopraindicate** opera il **periodo di tolleranza di 5 giorni**.

Con la recente conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe 2025”) è stato introdotto l'art. 3-bis

- ➔ che dispone una **nuova rimessione in termini**
- ➔ a favore dei **soggetti che al 31/12/2024 sono decaduti** dalla definizione agevolata.

Si noti che:

- ✓ non si tratta di una “nuova” procedura di Rottamazione” (il debito originario rimane il medesimo, senza alcuna possibilità di aggiungere/togliere ruoli indicati nell'istanza originaria)
- ✓ ma della possibilità, per i soli soggetti decaduti, di poter proseguire nella definizione agevolata



Decadenza dalla “Rottamazione-quater”: si determina in presenza di:

- ✓ **omesso/insufficiente pagamento**
 - ✓ **tardivo pagamento** (oltre i 5 giorni di “tolleranza”)
- anche di **una singola rata**.

RIMESSIONE IN TERMINI DEI PAGAMENTI SCADUTI ENTRO IL 31/12/2024

Come anticipato, il decreto “Milleproroghe” prevede, come chiarito nell’avviso di AdE-R del 25/02/2025:

- che in relazione ai **debiti inclusi nell’istanza** di adesione originaria alla “rottamazione-quater”, **presentata entro il 30/06/2023**
- i soggetti che al 31/12/2024 sono decaduti a causa di omesso/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute

possono essere riammessi alla procedura agevolata.



Nota: i **soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti** in scadenza entro il 31/12/2024, non essendo decaduti, sono estranee alla procedura di riammissione.

Come indicato nell’Avviso AdE-R del 25/02/2025, tali soggetti dovranno “*proseguire con il piano di pagamento già in corso*”, inclusa la prossima rata che scade al 28/02/2025.

LA PROCEDURA

Per accedere alla remissione in termini, i soggetti decaduti al 31/12/2024 dovranno:

- a) presentare **apposita istanza telematica all’Agenzia Entrate e della Riscossione entro il 30/04/2025**.



MODELLO: le modalità (esclusivamente telematiche) di presentazione dell’istanza saranno rese disponibili dall’AdE-R entro il prossimo 16/03/2025.

La domanda dovrà indicare

- ✓ i debiti per i quali ricorrono le condizioni della riammissione (versamenti omessi/carenti)
- ✓ le modalità con cui sarà effettuato il pagamento di quanto dovuto.

Versamenti tardivi: la presentazione dell’istanza sanerà automaticamente la tardività (oltre i 5 giorni di tolleranza) nel pagamento di una o più rate, non richiedendo alcuna modifica negli importi del piano di rateazione originario (se non per gli eventuali interessi del 2% da applicare fino al versamento).

- b) **procedere al pagamento del debito.**



Nota: come già avvenuto in occasione della precedente remissione nei termini riferita alla Rottamazione-ter (disposta dal DL n. 119/2018, in relazione alle rate che scadevano a luglio/settembre/ottobre 2018 non pagate al 7/12/2018) il debito per le rate non pagate al 31/12/2024 dovrebbe far parte di un piano di rateazione separato rispetto all’originario piano di rateazione.

Debito scaduto al 31/12/2024: sono **dovuti gli interessi del 2% annuo** a decorrere dal 1/11/2023.

Tale debito va corrisposto, alternativamente (anche in questo caso si applica la **tolleranza nella tardività fino a 5 giorni** di calendario):

- in **unica soluzione:** entro il **31/07/2025**
- o in un **massimo di 10 rate consecutive**, di pari importo, alle scadenze che seguono:

Rate (max 10)	Scadenza	Considerati i festivi
1° rata	31/07/2025	31/07/2025
2° rata	30/11/2025	01/12/2025
3° rata	28/02/2026	02/03/2026
4° rata	31/05/2026	01/06/2026
5° rata	31/07/2026	31/07/2026
6° rata	30/11/2026	30/11/2026
7° rata	28/02/2027	01/03/2027
8° rata	31/05/2027	31/05/2027
9° rata	31/07/2027	02/08/2027
10° rata	30/11/2027	30/11/2027



Nota: le scadenze del piano di rateazione del debito scaduto al 31/12/2024 coincidono con quelle già previste per il piano di rateazione originario.

Comunicazione di AdE-R: l'Agente della riscossione, entro il 30/06/2025, comunica l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di richiesta di rateazione, l'importo delle singole rate e della relativa scadenza.

LA PROSSIMA RATA DEL 28/02/2025

Alla luce del fatto che il piano di rateazione originario è venuto meno per effetto della decadenza, l'AdE-R, nel recente avviso, ha chiarito che:

- ✓ i **soggetti decaduti al 31/12/2024 non sono tenuti al versamento della rata in scadenza al 28/02/2025**
- ✓ in quanto anche il relativo importo sarà incluso nel nuovo piano di rateazione comunicato entro il 30/06/2025.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenzia che il nuovo piano di rateazione:

- ✓ **terrà conto di eventuali pagamenti effettuati successivamente all'intervenuta decadenza** (ivi inclusa l'eventuale rata pagata alla citata scadenza del 28/02/2025)
- ✓ con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

EFFETTI DELLA RIAMMISSIONE

Il citato art. 3-bis del "Milleproroghe" richiama alle disposizioni di cui alla L. n. 197/2022 in relazione agli effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, estendendola alla presentazione della nuova domanda di definizione da presentare entro il 30/04/2025 (che sarà opportuno presentare non appena aperto il canale telematico per i soggetti che rischiano l'azione esecutiva/cautelare).

E' previsto che:

- ➔ il **pagamento della 1°/unica rata** delle somme dovute
- ➔ **estingue** (dopo la sospensione) **le procedure esecutive già avviate** (che andranno eventualmente riattivate laddove si verificasse la decadenza per mancato pagamento di tutte le rate)
- ➔ **ad eccezione** dei casi in cui la **fase esecutiva** si trovi in una **"fase avanzata"**.

Fase avanzata: in riferimento alla prima Rottamazione, l'Agente della riscossione (Videoforum organizzato dal CNDCEC a gennaio 2017 e l'Interpelli n. 128/2020 e n. 266/2020) ha avuto modo di chiarire che si considerano in fase avanzata:

- i **pignoramenti** ex art. 72-bis Dpr 602/73 relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-ter, **già notificati** alla data di presentazione della dichiarazione di adesione
- i pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a **stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati** per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato.

Nota: per **pignoramenti ex art. 72-bis "già notificati"** sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore.

Immobili: non rientrano tra le azioni "inibite" (nel loro avvio/prosecuzione) dalla presentazione dell'istanza di definizione:

- ✓ le procedure esecutive immobiliari se l'immobile è gravato da ipoteca iscritta dall'Agente della riscossione
- ✓ le azioni di tipo conservativo

Inoltre:

- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, Dpr 602/73 ai fini dell'erogazione di rimborsi d'imposta o dei pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

